



**COMUNE DI PIACENZA  
SETTORE TERRITORIO**

\*\*\*\*\*

**COMUNE DI PIACENZA**  
Protocollo Generale

**n. 0055674 del 24/08/2006**  
Classificazione: 10/10

**Prot. n. 53435**

**OGGETTO: certificato di destinazione urbanistica.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO**

**Vista** la domanda presentata in data **09.08.2006** prot. n. **53435** dal **Sig. PASTORI GABRIELE (EDIPOWER s.p.a.)** tesa ad ottenere Certificato di Destinazione Urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche del terreno censito al N.C.T. del Comune di Piacenza al **fg. 41 mapp. 67-104-2749-2750-2751-2752-2748-2747**;

**Visti** gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale comunale e di attuazione del P.R.G. Vigente nel Comune di Piacenza;

**Visto** l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 06.06.2001, il quale ai commi 2° e 3° dispone che il Dirigente del competente Ufficio rilasci un Certificato di Destinazione Urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti i terreni interessati da atti tra vivi aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali;

**CERTIFICA**

Che il terreno censito al N.C.T. del Comune di Piacenza al **fg. 41 mapp. 67-104-2749-2750-2751-2752-2748-2747** risulta classificato dalla Variante Generale al P.R.G., approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 127 del 29.03.2001, come segue:

- **Mapp. 67-104-2749-2750-2751-2752-2747** come **"SERVIZI URBANO TERRITORIALI"** con destinazione specifica ad **"ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ED ECOLOGICHE"** disciplinate dall'art. 40.11 delle relative N.T.A.;
- **Mapp. 2748** come **"ZONA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DEI CORSI D'ACQUA"** disciplinata dall'art. 46 delle relative N.T.A..

I testi degli articoli sopraccitati si allegano quale parte integrante del presente certificato che si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Tale terreno è compreso nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (**P.T.C.P.**), approvato con atto della Giunta Regionale n. 1303 del 25.08.2000, che lo classifica come segue:

- **Mapp. 67-104-2749-2751-2752** come **"FASCIA C1 - RISPETTO DELL'AMBITO FLUVIALE"** disciplinata dall'art. 16 delle N.T.A. del sopracitato P.T.C.P.;
- **Mapp. 2747-2750** parte come **"FASCIA C1 - RISPETTO DELL'AMBITO FLUVIALE"** e parte come **"FASCIA A2 - ALVEO DI PIENA"** disciplinate rispettivamente dagli artt. 16 e 14 delle N.T.A. del sopracitato P.T.C.P.;
- **Mapp. 2748** come **"FASCIA A2 - ALVEO DI PIENA"** disciplinata dall'art. 14 delle N.T.A. del sopracitato P.T.C.P..

Tale terreno è inoltre compreso nel Piano Assetto Idrogeologico (**P.A.I.**), approvato con delibera dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 18 del 26.04.2001, che lo classifica come segue:

- **Mapp. 67-104-2749-2751-2752** come **"FASCIA C - FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA"** disciplinata dall'art. 31 delle N.T.A. del sopracitato P.A.I.;

- **Mapp. 2747-2750** parte come "FASCIA C – FASCIA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA" e parte come "FASCIA A – FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA" disciplinate rispettivamente dagli artt. 31 e 29 delle N.T.A. del sopracitato P.A.I.;
- **Mapp. 2748** come "FASCIA A – FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA" disciplinata dall'art. 29 delle N.T.A. del sopracitato P.A.I..

Si precisa che i **mapp. 2751-2752-2747-2748** sono soggetti al vincolo di cui all'art. 146 del **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**.

Si precisa inoltre che il **mapp. 2748** è compreso nel perimetro dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) disciplinati dalla **delibera della Giunta Regionale n. 2776 del 31 dicembre 2003**.

Si precisa altresì che i **mapp. 104-2749-2750-2752-2747** sono interessati dalla fascia di rispetto di una Linea ad Alta Tensione da **132 KV**, mentre il **mapp. 2748** è interessato dalla fascia di rispetto di una Linea ad Alta Tensione da **132 KV** e da una Linea ad Alta Tensione da **380 KV**.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO  
(Arch. Claudio Maccagni)



Piacenza, li

24 AGO. 2006

## P.R.G. VIGENTE.

### **Art. 40    *Attrezzature di interesse pubblico***

- 40.01    Comprendono tutte le aree destinate a spazi, attrezzature e servizi di interesse e di uso pubblico anche realizzati da privati a livello comunale o sovracomunale di cui all'art. 41 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni. Sono classificate come zone F ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/78 e successive modifiche e integrazioni. La proprietà delle aree può anche non essere pubblica.
- 40.02    Le specifiche destinazioni sono riportate nelle planimetrie di PRG con apposite simbologie. Modifiche a tali specifiche destinazioni, sempre rimanendo all'interno delle destinazioni previste dalle zone F e G, possono essere approvate con delibera del Consiglio Comunale e, previa dimostrazione del rispetto degli standard minimi di Legge, non costituiscono variante ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni.
- 40.03    In tali zone il PRG si attua per intervento edilizio diretto, salvo i casi di realizzazione parziale dei servizi previsti, nel qual caso è necessaria la predisposizione di un progetto unitario, esteso all'intera zona omogenea, che deve definire in modo particolareggiato l'organizzazione e la sistemazione degli spazi, caratteristiche, prescrizioni e modalità dell'intervento, la struttura fisico funzionale, la definizione della quantità edificatoria e delle categorie di destinazioni d'uso.
- 40.04    L'Amministrazione Comunale può affidare la progettazione degli interventi agli Enti istituzionalmente competenti o ai proprietari delle aree; i progetti relativi dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale nel rispetto delle prescrizioni specifiche di cui ai punti successivi; l'Amministrazione Comunale può inoltre concedere a privati di costruire e/o gestire le opere previste, sulla base di una convenzione da approvarsi da parte del Consiglio Comunale, che garantisca l'uso pubblico dell'opera realizzata.
- 40.05    Nelle zone già edificate si applicano le prescrizioni dell'art. 22.05.02

.....omissis.....

### **40.11    *Attrezzature tecnologiche ed ecologiche***

- 40.11.01    Riguarda un ambito territoriale destinato ad attrezzature e servizi tecnologici ed ecologici e in particolare:
- la sede della Azienda dei Servizi Municipalizzati di Piacenza e i servizi ad essa connessi;
  - l'impianto di depurazione principale del sistema fognario comunale;
  - l'impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani nel rispetto delle indicazioni di cui al punto c.11 della delibera della Giunta Provinciale n° 7 del 18/01/1999;
  - gli impianti per lo smaltimento di oli minerali e il lavaggio industriale di cisterne;
  - le aree attrezzate per la rottamazione di veicoli a motore;
    - il Parco zoofilo comprendente il nuovo canile ed il gattile municipale;
  - le aree di servizio per lo sviluppo della portualità sul fiume Po.
- 40.11.02    In tali zone si applicano, nelle nuove costruzioni, i seguenti indici urbanistico-ecologici:
- Ut = 1.000 mq/ha
  - Ip = 70%
  - P1 = 1 mq / 10 mq Su
  - A = 30 alberi/ha; Ar = 60 arbusti/ha

ALLEGATO AL CERTIFICATO  
Prot. n. 53435 / 100 55674

del 24 AGO. 2006

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO  
(Arch. Claudio Maccagni)



**P.R.G. VIGENTE.**

**Art. 46 Zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua**

- 46.01 Corrispondono alle zone di cui all'art. 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale. Sono aree prevalentemente agricole destinate in particolare ad attività del tempo libero e della balneazione che non comportino costruzioni permanenti, nè impermeabilizzazioni del suolo.
- 46.02 In queste zone non sono ammessi interventi che modifichino negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico delle aree interessate.
- 46.03 E' inoltre vietata qualunque trasformazione che alteri le preesistenze territoriali storiche di cui al successivo art. 49.
- 46.04 E' ammesso il recupero dei manufatti edilizi isolati secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 48.
- 46.05 Tali zone sono comprese nell'ambito del "Parco Fluviale" di cui al precedente art. 40.26.
- 46.06 Le attività di manutenzione autostradale esistenti situate in questa zona potranno subire trasformazioni unicamente alle condizioni e con le procedure previste dall'11° comma dell'art. 17 del PTPR; i piani proposti dovranno prevedere la liberazione di una fascia di almeno 10 metri dal limite dell'alveo inciso e dalle aree vincolate di cui all'art. 45 (Tutela naturalistica); dovranno prevedere, per tale fascia, interventi tesi a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e dovranno essere corredati da una relazione geologica che specifichi gli interventi necessari ad evitare ogni inquinamento della falda. In alternativa a quanto sopra stabilito, le attività di manutenzione stradali esistenti situate in questa zona potranno essere trasferite, mediante provvedimento autorizzativo edilizio, in aree ricadenti in fasce di ambientazione stradale relative alla stessa autostrada oggetto di manutenzione, anche se ricomprese nel Parco Fluviale, in deroga a quanto stabilito dagli artt. 8, 40.07, 40.08 e 40.26 delle N.T.A. a condizione che venga liberata l'area situata in zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua, che la stessa area venga sottoposta a interventi tesi a favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e che l'insediamento sulla nuova area sia corredato da una relazione geologica che specifichi gli interventi necessari a evitare ogni inquinamento della falda. In tali casi il provvedimento autorizzativo edilizio dovrà essere condizionato al deposito di fidejussione a garanzia degli interventi di cui sopra oltre alla stipula di una convenzione con il Comune o presentazione di atto unilaterale d'obbligo come da art. 40.07 delle N.T.A.. Inoltre eventuali aree a destinazione agricola normale laterali alla fascia d'ambientazione così occupata, potranno essere impiegate solo come piazzali di deposito temporaneo in deroga all'art. 42 e 40.26 e previa stipula di un atto unilaterale d'obbligo e presentazione di fidejussione a garanzia del ripristino agronomico dei terreni a conclusione del deposito temporaneo. L'attenuazione dell'impatto ambientale dovrà essere realizzata ponendo a dimora filari di piante autoctone sul lato verso la zona agricola e il Parco Fluviale.

**ALLEGATO AL CERTIFICATO**

Prot. n. 53435

10055671

del

24 AGO. 2006

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TERRITORIO**

(Arch. Claudio Maccagni)

